

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 giugno 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 12 giugno 2014.

Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012. (14A04683) Pag. 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata. (14A04744) Pag. 3

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (14A04745) Pag. 4

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte. (14A04746) Pag. 5

DECRETO 17 giugno 2014.


Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria. (14A04747) Pag. 6

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria. (14A04748) Pag. 7



Ministero dello sviluppo economico	Presidenza del Consiglio dei Ministri
DECRETO 21 maggio 2014.	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Nuova Vita in liquidazione», in Lagonegro e nomina del commissario liquidatore. (14A04692).....	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2014.
<i>Pag.</i> 8	Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. (Ordinanza n. 171). (14A04749) <i>Pag.</i> 13
DECRETO 21 maggio 2014.	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Onda 2000», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore. (14A04693)	Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
<i>Pag.</i> 8	INTESA 29 maggio 2014.
DECRETO 21 maggio 2014.	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante modifica all'articolo 12 dell'intesa della Conferenza Stato - Regioni il 1° luglio 2004 (Rep. atti n. 2037) avente ad oggetto: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288». (Rep. Atti n. 64/CSR). (14A04691)
<i>Pag.</i> 9	<i>Pag.</i> 40
DECRETO 21 maggio 2014.	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Liquidazione coatta amministrativa della «Tecno Drink Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore. (14A04716).....	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo
<i>Pag.</i> 10	Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese (14A04770)..... <i>Pag.</i> 41
DECRETO 26 maggio 2014.	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Scioglimento della «Cooperativa Gamma», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (14A04715)	Riconoscimento come associazione di protezione ambientale della «Movimento Azzurro», in Roma. (14A04700)
<i>Pag.</i> 10	<i>Pag.</i> 41
DECRETO 29 maggio 2014.	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Liquidazione coatta amministrativa della «Falegnami Associati - Società cooperativa», in Avetrana e nomina del commissario liquidatore. (14A04694).....	Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 16 gennaio 2014. (14A04771)...
<i>Pag.</i> 11	<i>Pag.</i> 41
DECRETO 29 maggio 2014.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Viticoltori di Offida società cooperativa agricola», in Offida e nomina del commissario liquidatore. (14A04696).....	
<i>Pag.</i> 12	




SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 17 aprile 2014.

Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (14A04718)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 giugno 2014.

Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto di decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto dirigenziale;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale ove è previsto, tra l'altro che l'accesso al SIC da parte delle Amministrazioni interessate è subordinato all'espletamento di una procedura di registrazione sul sistema, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, e previa stipula di specifica convenzione;

Viste le disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del decreto dirigenziale secondo le quali le Amministrazioni interessate all'accesso diretto al SIC che non abbiano ancora attivato la procedura di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale, continuano a richiedere i certificati agli uffici locali del casellario secondo le modalità indicate nello stesso articolo, in vigore fino al 30 giugno 2014;

Verificato che alla data odierna è stata stipulata una sola convenzione con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, per le esigenze certificative delle stazioni appaltanti, e sottoscritti due protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno per l'avvio della procedura in via sperimentale ai fini dell'acquisizione del certificato del casellario per la concessione della cittadinanza ed il rilascio delle patenti di guida;

Considerato che è ancora in via di definizione la procedura di stipula con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della convenzione tipo cui dovranno aderire le circa 8000 amministrazioni comunali;

Considerato che è tuttora aperto un tavolo di lavoro con il Ministero dell'Interno per le esigenze certificative di competenza dei suoi Dipartimenti, che sono in corso i primi contatti con alcune Regioni e con vari Ordini professionali, che altre amministrazioni pubbliche o gestori

di pubblici servizi hanno inviato richiesta d'accesso, ma che tantissime altre non lo hanno ancora fatto;

Considerato che per ciascuna istanza di accesso sono da definire preliminarmente i procedimenti amministrativi di competenza di ogni amministrazione interessata per i quali le stesse hanno necessità di acquisire i certificati del casellario secondo specifica previsione normativa che ne stabilisca anche il contenuto, in modo da poter poi procedere per la realizzazione della procedura informatica che garantisca la produzione da parte del SIC di un certificato selettivo;

Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno 2014 tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi possano aver stipulato con il Ministero della giustizia specifica convenzione per accedere al SIC secondo le regole dettate dal decreto dirigenziale in premessa e che pertanto detto termine deve essere prorogato al fine di consentire alla pubbliche amministrazione di continuare ad acquisire i certificati secondo le modalità attuali;

Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 62 del 30 aprile 2013 recante le «Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD»;

Rilevato che è stato implementato sul SIC un sistema per la generazione, l'apposizione, la lettura e la verifica di un contrassegno, basato su codici grafici bidimensionali (glifo) con all'interno la firma digitale del Direttore del casellario, che va a sostituire la semplice firma digitale attualmente apposta sui certificati, in modo da consentire la verifica automatica dell'autenticità a norma dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD;

Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale - recanti le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia web-service e tramite la Posta Elettronica Certificata;

Ritenuto quindi di dover conseguentemente modificare gli articoli 2, 3, comma 1 lett. e) e 4, comma 4, 5 e 7 nonché l'art. 16, comma 5, del decreto dirigenziale e gli allegati tecnici A e B, nei quali si fa riferimento alla sola firma digitale;

Visti gli esiti della fase in cui si è sperimentato l'accesso tramite cooperazione applicativa e ritenuto necessario apportare alcune conseguenti integrazioni all'allegato tecnico A;

Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;



Decreta:

Art. 1.

Proroga disposizioni transitorie

1. Il termine del 30 giugno 2014 fissato per la validità delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, è prorogato al 30 giugno 2016.

Art. 2.

Definizioni

1. All'art. 2 del decreto dirigenziale sono aggiunte le seguenti definizioni:

hh) «documento informatico» è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

ii) «glifo» è un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica.

Art. 3.

Apposizione del contrassegno generato elettronicamente con firma digitale

1. All'art. 3, comma 1 lett. *e)* del decreto dirigenziale dopo la parola «digitale» sono aggiunte le seguenti parole: «all'interno di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare il documento amministrativo informatico originale o con sola firma digitale in caso di malfunzionamento della procedura di apposizione del glifo».

2. All'art. 4:

il comma 4 – è così sostituito: «I certificati di cui al comma 1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e, al fine di garantirne l'autenticità e l'integrità, sugli stessi è apposto, ai sensi degli articoli 23-ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale»;

al comma 5 – eliminata la frase «, al di sotto della quale sono riportati i riferimenti della firma digitale applicata». Aggiunta la frase: «Una volta stampati i certificati recano su ogni pagina il glifo contenente il documento informatico originale.»

al comma 7 – dopo la parola «verifica» è aggiunto quanto segue: «,tramite apposito software messo a dispo-

sizione sul sito CERPA-WEB», così come indicato nella specifica avvertenza in calce al certificato.»;

3. All'art. 16, il comma 5 è così sostituito: «Il sistema elabora le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che sono prodotti in formato PDF con apposizione di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale.

Qualora motivi tecnici impediscano l'apposizione del glifo sul certificato, i certificati sono prodotti:

a) in formato PDF con la sola firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per l'invio dei certificati tramite PEC;

oppure

b) in formato PDF con firma autografa del responsabile del servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta.».

Art. 4.

Integrazioni allegato A

1. L'allegato A al decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia Web service, è integrato come segue:

al paragrafo 1 Definizioni ed acronimi è aggiunta la seguente definizione: «Glifo - è un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica»;

al paragrafo 6.1.13 - DatiNascita (Casellario Giudiziale) dopo la tabella ivi riportata è inserita la frase: «Per i soggetti con Stato di nascita sconosciuto è possibile richiedere il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio Z998.»;

al paragrafo 7 - Gestione esiti ed errori, dopo il codice 007 è aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»;

al paragrafo 7.2.1 - Errori, nella prima tabella ivi riportata è aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»;

al paragrafo 7.2.2 - Esiti, dopo la prima tabella ivi riportata è inserita la frase: «Nel caso di presenza di sinonimi (codici 002 e 004) con Stato di nascita «Luogo Sconosciuto» è possibile richiedere il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio Z998.»



Art. 5.

Integrazioni allegato B

1. Tra le definizioni e acronimi è inserita la seguente: «Glifo - è un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica».

2. Al paragrafo 2 - Servizi di certificazione tramite PEC, là dove sono descritti gli oggetti messi a disposizione sul sito CERPA_WEB è aggiunto il seguente punto: «3. il modulo software Viewer per la verifica della firma digitale contenuta nel glifo e della corrispondenza della copia analogica rispetto al documento informatico originale.»

Art. 6.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2014

*Il direttore generale
della giustizia penale*
CALVANESE

*Il direttore generale
per i sistemi informativi
autorizzati*
INTRAVAIA

14A04683

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Visto il proprio decreto 31 marzo 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 aprile 2014, n. 82, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 novembre al 2 dicembre 2013 nelle province di Potenza e Matera, per effetto dei danni alle Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola;

Vista la nota 8 maggio 2014 con la quale la Regione Basilicata chiede di inserire i comuni di Armento, Banzi, Genzano di Lucania e Pietrapertosa della Provincia di Potenza per i danni alle Strutture aziendali ed il Comune di Oliveto Lucano per la Provincia di Matera per i danni alle strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 31 marzo 2014;

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;



Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 novembre al 2 dicembre 2013, di cui al decreto 31 marzo 2014 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni Armento, Banzi, Genzano di Lucania e Pietrapertosa della Provincia di Potenza ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 ed al Comune di Oliveto Lucano per la Provincia di Matera, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e art. 5, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04744

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, Lodi: piogge persistenti dal 18 dicembre 2013 al 4 marzo 2014 nella Provincia di Lodi.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite a fronte dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Lodi: piogge persistenti dal 18 dicembre 2013 al 4 marzo 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Caselle Landi, Montanaso Lombardo, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04745



DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applica-

zione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 24 dicembre 2013 al 10 febbraio 2014 nella Provincia di Biella;

piogge persistenti dal 25 dicembre 2013 al 4 marzo 2014 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite a fronte dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria:

piogge persistenti dal 25 dicembre 2013 al 4 marzo 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alessandria, Capriata d'Orba, Frassinello Monferrato, Ottiglio, Rosignano Monferrato, San Salvatore Monferrato, Solonghelo, Tortona, Valenza, Vignale Monferrato, Villaromagnano;


piogge persistenti dal 25 dicembre 2013 al 4 marzo 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Avolasca, Brignano-Frascata, Casasco, Cassine, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovalo, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Momperone, Montechiaro d'Acqui, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarrezzano, Stazzano, Volpedo, Volpeglino;

Asti:

piogge persistenti dal 25 dicembre 2013 al 4 marzo 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Olmo Gentile, Vaglio Serra, Vinchio;

piogge persistenti dal 25 dicembre 2013 al 4 marzo 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Calamandrana, Castel Boglione, Cessole, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Montaldo Scarampi, Rocchetta Palafea, Vinchio;

Biella: piogge persistenti dal 24 dicembre 2013 al 10 febbraio 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Castelletto Cervo, Cerrione, Crevacuore;



Cuneo: Piogge Persistenti dal 25 dicembre 2013 al 4 marzo 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Garessio, Santo Stefano Belbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04746

DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 31 gennaio 2014 al 2 febbraio 2014 nella Provincia di Reggio di Calabria;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite a fronte dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Reggio di Calabria: piogge alluvionali dal 31 gennaio 2014 al 2 febbraio 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Antonimina, Bianco, Bivongi, Bova, Camini, Caraffa del Bianco, Caulonia, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Monasterace, Pazzano, Placania, Platì, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Stignano, Stilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04747



DECRETO 17 giugno 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 30 gennaio 2014 all'11 febbraio 2014 nelle province di Perugia, Terni;

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite a fronte dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Perugia:

piogge alluvionali dal 30 gennaio 2014 all'11 febbraio 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Costacciaro, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Massa Martana, Perugia, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Siggillo, Todi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica;

piogge alluvionali dal 30 gennaio 2014 all'11 febbraio 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Costacciaro, Gualdo Tadino, Gubbio, Valfabbrica;

Terni:

piogge alluvionali dal 30 gennaio 2014 all'11 febbraio 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di Amelia;

piogge alluvionali dal 30 gennaio 2014 all'11 febbraio 2014, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Calvi dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

14A04748



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Nuova Vita in liquidazione», in Lagonegro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 10 ottobre 2012 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 13 febbraio 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVA VITA IN LIQUIDAZIONE";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVA VITA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Lagonegro (PZ) (codice fiscale 00863960761)

è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mariano Emilio Lanza, nato a Francavilla in Sinni (PZ) il 21 maggio 1972, ivi domiciliato in via Circe, n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04692

DECRETO 21 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Onda 2000», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale del 30 luglio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "COOPERATIVA ONDA 2000";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;



Vista la proposta della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA ONDA 2000", con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale 01887860748) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vita*; è nominato commissario liquidatore il dott. Ignazio Pellicchia, nato a Bari il 28 giugno 1968 ed ivi domiciliato al Lungomare N. Sauro, 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04693

DECRETO 21 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Spaccio Aziendale Dipendenti Montedison Società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 26 novembre 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Spaccio Aziendale Dipendenti Montedison Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Spaccio Aziendale Dipendenti Montedison Società cooperativa», con sede in Brindisi (Codice fiscale 00162580740) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Silvia Muciaccia, nata a Brindisi il 12 gennaio 1982 ed ivi domiciliata in via De Romita n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04695



DECRETO 21 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecno Drink Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 22 aprile 2013 e del successivo accertamento concluso in data 22 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Tecno Drink Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo il legale rappresentante ha formalmente dichiarato di concordare con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecno Drink Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Rivoli (TO) (codice fiscale n. 07249780011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970, e ivi domiciliato in via Luigi Leonardo Colli, n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04716

DECRETO 26 maggio 2014.

Scioglimento della «Cooperativa Gamma», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;


Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'8 maggio 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153346 inviata alla sede legale della cooperativa a tutt'oggi risultante dal Registro Imprese è stata restituita al mittente con la dicitura «trasferito», non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;



Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007 peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Gamma» con sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2005 codice fiscale n. 05076190965, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorena Pallini, nata a Monza (MI) l'8 marzo 1962, codice fiscale PLLLRN62C48F704W con studio in Monza, via Cavallotti n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04715

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Falegnami Associati - Società cooperativa», in Avetrana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 luglio 2012, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 luglio 2012, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Falegnami Associati - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 aprile 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:


Art. 1.

La società cooperativa «Falegnami Associati - Società cooperativa», con sede in Avetrana (Taranto) (Codice fiscale 02092860739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Nicola Bruni, nato a Taranto il 10 agosto 1945, ivi domiciliato in via Dante Alighieri n. 298.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04694

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Viticoltori di Offida società cooperativa agricola», in Offida e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 14 novembre 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Viticoltori di Offida Società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 26 agosto 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Viticoltori di Offida Società cooperativa agricola», con sede in Offida (Ascoli-Piceno) (Codice fiscale 00125780445) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Marucci, nato a Castel di Lama (Ascoli-Piceno) il 13 agosto 1969, e ivi domiciliato in via Roma n. 197.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04696



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2014.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. (Ordinanza n. 171).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l'articolo 10;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;


Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;



Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione Tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

Acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 giugno 2014;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2013.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 2.

1. La somma disponibile per l'anno 2013 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:


a) indagini di microzonazione sismica;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purchè nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato



2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S_{ag} non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni attivano per l'annualità 2013, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*. Possono non attivare i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sentiti i comuni o le province interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento della risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.


6. Per il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è istituito un Tavolo Tecnico che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

7. Il Tavolo Tecnico, costituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto da un Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile che ne dispone la convocazione. Il Tavolo Tecnico può fruire del supporto dei centri di competenza attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d)* riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.



3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5.

1. Il finanziamento previsto nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo

5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011. La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'articolo 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'articolo 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'articolo 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'articolo 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000



abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 6;

b) nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla Regione l'impossibilità di applicare il livello 2;

c) sono stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della Regione, come individuati dall'articolo 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	11.250,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	14.250,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	17.250,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	20.250,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	24.750,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	27.750,00 €
$100.000 < ab.$	32.250,00 €

Tab. 1

Art. 8.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi,

750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Art. 9.

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'articolo 8 e alla rimodulazione del Programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.



5. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 10.

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'articolo 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende α SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.


Art. 14.

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all'articolo 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero



pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le eventuali richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo,

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Art. 15.

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'articolo 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva.

Art. 16.


1. Per l'annualità 2013 si provvede utilizzando le risorse - pari a 195.600 milioni di euro, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

- a)* articolo 2, comma 1, lettera *a)*: 16 milioni di euro;
- b)* articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*: 170 milioni di euro;
- c)* articolo 2, comma 1, lettera *d)*: 8,3 milioni di euro;
- d)* per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

Art. 17.

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.



2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'articolo 17 e comma 1 dell'articolo 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18.

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'articolo 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, le risorse stanziata per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'articolo 6.


2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziata all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Art. 20.

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'articolo 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.



2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	3.000,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	3.000,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	3.000,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	3.000,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	5.000,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	5.000,00 €
$100.000 < ab.$	7.000,00 €

Tabella 2

Art. 21.

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'articolo 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovrà essere unitaria, curata da un unico soggetto realizzatore e adottata da tutti i comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	12.750,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	16.150,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	19.550,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	22.950,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	28.050,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	31.450,00 €
$100.000 < ab.$	36.550,00 €

Tab. 3

Art. 22.

1. Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province Autonome individuano uno o più unioni di comuni e o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e comuni le Regioni e le Province Autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in particolare per:



a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;

b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;

c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'articolo 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province Autonome.

4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'articolo 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Popolazione	Contributo
$Ab \leq 2.500$	15.000,00 €
$2.500 < ab. \leq 5.000$	19.000,00 €
$5.000 < ab. \leq 10.000$	23.000,00 €
$10.000 < ab. \leq 25.000$	27.000,00 €
$25.000 < ab. \leq 50.000$	33.000,00 €
$50.000 < ab. \leq 100.000$	37.000,00 €
$100.000 < ab.$	43.000,00 €

Tab. 4

Art. 23.

1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'articolo 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2014


Il Capo del dipartimento: GABRIELLI



Allegato 1: Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati




sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM 14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.
10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).
11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.




Allegato 2: ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima a_g , così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.
2. Si determina per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di a_g fra i centri e nuclei ISTAT del comune.
3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:
 - a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (p_c), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.
 - b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli P_c , anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente P_{cp} . Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.



- c. I due indicatori P_c e P_{cp} vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per P_c e 0.231 per P_{cp} , ottenendo l'indice finale.
- d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.




Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5



2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all’articolo 12, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F = K \text{ ag Occupanti}/(\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell’emergenza sottoposto all’analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall’articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.



<input type="radio"/>	proprietario di edificio singolo
<input type="radio"/>	amministratore di edificio condominiale formalmente costituito ³ (indicare codice fiscale del condominio)
<input type="radio"/>	rappresentante della comunione designato all'unanimità ⁴

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE : IN QUALITÀ DI

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm. ,) _____

(eventuale) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE:

(RAGIONE SOCIALE) _____,

CON SEDE LEGALE IN _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'ordinanza per interventi strutturali di⁵:

<input type="radio"/>	rafforzamento locale
<input type="radio"/>	miglioramento sismico

<input type="radio"/>	demolizione ricostruzione	e
-----------------------	------------------------------	---


Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

² Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto

³ vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio

⁴ vedi All. 6 punto 2 sub b) all'ordinanza : Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.

⁵ Barrare una sola delle tre caselle annerendo il corrispondente cerchietto



Eserc. arte o professione	_ _ _	_ _ _	_ _ _
Produttivo	_ _ _	_ _ _	_ _ _

- 2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione⁹:

Tipologia Costruttiva

<input type="radio"/>	calcestruzzo armato	<input type="radio"/>	muratura o mista	<input type="radio"/>	acciaio
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------

Anno di realizzazione |_|_|_|_|

Epoca di realizzazione¹⁰

<input type="radio"/> Prima del 1919	<input type="radio"/> Tra il 1920 ed il 1945	<input type="radio"/> Tra il 1946 ed il 1961	<input type="radio"/> Tra il 1962 ed il 1971	<input type="radio"/> Tra il 1972 ed il 1981	<input type="radio"/> Tra il 1982 ed il 1984	<input type="radio"/> Dopo il 1984
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------

- 3) la superficie lorda coperta complessiva¹¹ di edificio soggetta ad interventi è di: |_|_|_|_|_| mq
- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- 5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),
- 6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380¹²;

⁹ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto

¹⁰ Da compilare solo se non è stata compilata l'anno di realizzazione

¹¹ Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

¹² Art.51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria*): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.



- 7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
- 8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

Era classificato sismico

Non era classificato sismico¹³

- 9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune¹⁴

Si:
data piano | _ | _ | | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ |

No o il piano non individua
le vie di fuga

- 10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche

Si: data e protocollo ¹⁵
| _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | /
| _ | _ | _ | _ |

No

- 11) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato";

¹³ Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato 7.

¹⁴ Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

¹⁵ Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2, 11,13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.



12) (barrare le parti che non interessano e, se del caso, completare):

o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;		
o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della O.P.C.M. n. 3907/10 ¹⁶ e sono:		
o	conclusi in data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	o	ancora in corso alla data di presentazione della presente domanda

13) Relativamente alla tipologia di "rafforzamento locale", che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall'Ordinanza, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.


Firma del richiedente

Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è di ¹⁷

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

¹⁶ Ossia, alla data del 1 dicembre 2010, in accordo all' art. 2, comma 3 dell'Ordinanza. Nel caso di lavori iniziati dopo il 01.12.2010, allegare copia della documentazione attestante la data di inizio dei lavori. L'inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori.

¹⁷ L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell'edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m² nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m² nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m² nel caso di demolizione e ricostruzione; 2) la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest'ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€ , per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.



Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di ¹⁸

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

Il sottoscritto/a _____,
 acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
 per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

- allega:

- a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- b)
- c)

Firma del richiedente

Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

¹⁸ Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.



Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra,
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:


- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;




- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100
 - buone condizioni di conservazione.
- c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.
- d) solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

Allegato 6: Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
 - a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.



- b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
 - c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le Regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.



Allegato 7: elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione

(vedi allegato 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56)

Allegato 8: elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati)



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 29 maggio 2014.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante modifica all'articolo 12 dell'intesa della Conferenza Stato - Regioni il 1° luglio 2004 (Rep. atti n. 2037) avente ad oggetto: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288». (Rep. Atti n. 64/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 maggio 2014:

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni:

Vista la lettera pervenuta in data 8 maggio 2014 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni, il documento indicato in oggetto;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 maggio 2014, le Regioni hanno espresso il parere tecnico favorevole;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in esame;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Premesso che:


- l'articolo 42, comma 1, lettera *p*) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a*) dello stesso articolo, adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d*), *e*), *h*) e *n*), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b*), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dai presidente della

regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata;

- l'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dispone che, con atto di intesa, da sancire in Conferenza Stato - Regioni, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata;

- l'Atto di intesa del 1 luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", di cui all'art. 5 del D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, ed, in particolare, l'articolo 1 in base al quale gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in Fondazioni, adeguano la propria organizzazione al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di gestione e di attuazione e stabiliscono le modalità del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste nell'atto di intesa e nello schema tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni allegato al predetto atto di intesa;

- si rende necessario modificare l'articolo 12 dello schema tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni, allegato all'Atto di intesa del 1 luglio 2004, nella parte in cui prevede la cessazione automatica dell'incarico al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo e verifica, considerata la più lunga e complessa procedura prevista per la nomina dei Direttori scientifici dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, emanato successivamente al citato atto di intesa e la differenza delle funzioni svolte dai direttori scientifici e dal Consiglio di indirizzo e verifica, l'una prettamente tecnica, l'altra di indirizzo politico;



<p style="text-align: center;">Si conviene</p> <p>Modifica dell'articolo 12 dello schema tipo di regolamento di organizzazione funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni allegato all'Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>Al comma 2 dell'articolo 12 dello schema tipo di regolamento di organizzazione funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, di cui all'Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Balzano, il periodo: "L'incarico cessa comunque con l'insediamento del consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento e può essere rinnovato" è soppresso.</p> <p style="text-align: right;">Roma, 29 maggio 2014</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Presidente:</i> LANZETTA</p> <p><i>Il segretario:</i> NADDEO</p> <p>14A04691</p>
--	---

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

<p style="text-align: center;">CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO</p> <p style="text-align: center;">Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese</p> <p>La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, con deliberazione di Giunta n. 2 del 29 gennaio 2014, ha nominato il Segretario Generale dott. Marco Peroni Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.</p> <p>14A04770</p>	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p style="text-align: center;">Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 16 gennaio 2014.</p> <p>Con ministeriale n. 36/0004529/MA004.A007/RAG-L-80 del 26 marzo 2014 e con presa d'atto n. 36/0008503/MA004.A007/RAG-L-80 del 10 giugno 2014, tenuto conto che con delibera del Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2014, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione in data 16 gennaio 2014, concernente modifiche al Disciplinare per l'accertamento della inabilità e della invalidità.</p> <p>14A04771</p>
<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p style="text-align: center;">Riconoscimento come associazione di protezione ambientale della «Movimento Azzurro», in Roma.</p> <p>Con decreto ministeriale 28 maggio 2014 l'istanza dell'associazione denominata «Movimento Azzurro», con sede in Roma via Circonvallazione Clodia n. 36/B, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.</p> <p>14A04700</p>	

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-145) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 6 2 5 *

€ 1,00

